



Roma, 3 novembre 2015

Desidero manifestare il disappunto della Federazione Italiana Editori Giornali e degli editori associati per quanto annunciato dalle vostre Organizzazioni di categoria, ideatrici dell'iniziativa denominata "Leggievendi", che riconosce al lettore la facoltà di riconsegnare il giornale all'edicola da cui lo ha acquistato, in tempi che dipendono dal prodotto, vedendosi restituire il 50% del prezzo di copertina.

Quanto da voi comunicato è fuorviante e l'iniziativa, peraltro non chiara nelle sue modalità esecutive, presenta vari profili di illiceità.

Per prima cosa vi ricordo che solo l'editore decide le forme di commercializzazione con le quali intende diffondere il proprio prodotto. Nessun altro soggetto può introdurre forme diverse di commercializzazione senza l'accordo con l'editore.

L'operazione viola palesemente l'Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, sottoscritto anche dalle vostre strutture. L'art. 10 sul punto è molto chiaro: tra i compiti (doveri) degli edicolanti è precisato (al n.10) che il punto di vendita *"non attua forme di commercializzazione dei prodotti difformemente dalle norme previste dal presente Accordo né dà in lettura a nessun titolo e per nessun motivo le pubblicazioni poste in vendita"*.

In merito all'iniziativa "Leggievendi", parlare di cessione del giornale con uno "sconto" del 50% del prezzo di copertina appare del tutto fuori luogo. L'operazione annunciata si risolve nella concessione in uso del giornale per qualche ora o per qualche giorno, con ciò oggettivamente integrando la prestazione di un servizio.

Il quadro normativo e gli accordi di settore non consentono, però, agli edicolanti di "prestare servizi" utilizzando gli stessi giornali quotidiani e periodici, i quali sono loro consegnati al solo scopo della messa in vendita.

L'iniziativa "LeggieVendi", come delineata, pone l'edicolante a rischio di violare normative di natura fiscale nella parte in cui gli organi preposti ravvisassero in tale operazione la "concessione in uso" di un prodotto e, quindi, la prestazione di un servizio.



Corre poi l'obbligo di ricordarvi che non è consentito all'edicolante di adottare comportamenti, di qualsivoglia genere, che possano integrare violazioni al principio di "parità di trattamento delle diverse testate" di cui all'art. 4 del d.lgs. n.170 del 2001.

Richiamo, infine, l'attenzione sulla circostanza che, come precisato dalla stessa Snag nella sua circolare n. 113/15 del 26 ottobre 2015, "il prodotto oggetto dell'iniziativa... non deve essere reso". Mi rammarico che nel materiale illustrativo presente presso le edicole aderenti all'iniziativa tale imprescindibile condizione non ha avuto il debito risalto. Gli editori si riservano pertanto di adottare tutte le iniziative finalizzate a prevenire e/o reprimere eventuali comportamenti illeciti, anche sollecitando interventi delle pubbliche Autorità.

Tanto premesso, vi invito a sospendere con effetto immediato l'iniziativa "Leggievendi" tramite adeguate comunicazioni, avvertendo che la Federazione Italiana Editori Giornali si riserva ogni azione, in ogni sede, volta a tutelare i diritti degli editori associati.

Distinti saluti.

Maurizio Costa

---

Giuseppe Marchica  
Segretario generale Sinagi aff. SLC-CGIL  
Via Gregorio VII, 350  
00165 Roma

Armando Abbiati  
Presidente Snag Confcommercio  
Via S. Vito, 24  
20123 Milano

Aldo Romeo  
Segretario Nazionale Usiagi UGL  
Via Orto S. Clemente, 25  
95124 Catania